

Bocche cucite, fin dove?

Le confidenze del cliente raccolte dal professionista che esercita il proprio mestiere godono di tutela, ma ad alcune condizioni.



Luca Trisconi, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

Nell'immaginario comune, tutto quanto il cliente riferisce al proprio avvocato è coperto dal segreto professionale. In questo, l'avvocato è parificato ai medici, ai farmacisti, agli ecclesiastici e a qualche altra professione particolarmente sensibile per il fatto di ricevere confidenze intime. Questi professionisti possono rifiutarsi di testimoniare nell'ambito di un processo o produrre documenti ad Autorità inquirenti, anche se ciò potrebbe di per sé intralciare l'attività della giustizia. I codici di procedura civile e penale federali introdotti di recente confermano in sostanza questa particolare prerogativa. Altre norme, invece, riducono sempre di più la reale portata di questa eccezione. Cosa si deve aspettare il cliente che confida i suoi problemi al proprio legale, chiedendo la massima riservatezza e l'assoluta tutela dei suoi interessi? Con l'entrata in vigore, il 1 gennaio 2011, del Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale unificati a livello svizzero, sono state introdotte nuove disposizioni legali in virtù delle quali il segreto professionale dell'avvocato è stato rinforzato. Ma ciò soltanto per le attività strettamente legate all'attività di patrocinio in sede giudiziaria. Addirittura, nel campo penale, le Autorità inquirenti non possono sequestrare, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal momento in cui sono stati allestiti, non solo i documenti e le corrispondenze fra avvocato e imputato, ma anche oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una terza persona e il proprio avvocato, se quest'ultimo è autorizzato ad esercitare la rappresentanza di giudizio in Svizzera. L'unica eccezione è data nel caso in cui l'avvocato stesso sia a sua volta imputato nel medesimo contesto fattuale. Da sempre la questione è assai più delicata quando l'attività del legale va oltre la stretta difesa degli interessi del cliente in un'aula di giustizia. Ad esempio, per tutta l'attività di consulenza, in ambito del diritto

amministrativo, o ancora nell'ambito finanziario. Le pressioni delle Istituzioni internazionali, in particolare del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali) e delle Autorità fiscali americane attraverso la famigerata FATCA impongono, in qualche caso, addirittura obblighi di comunicazione ad Autorità straniere.

Le diverse disposizioni contro il riciclaggio del denaro adottate dal diritto svizzero attraverso l'art. 305bis e l'art. 305ter del Codice penale e la Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD), rivestono un ruolo centrale. L'avvocato può trovarsi lui stesso coinvolto in un'inchiesta. E allora non c'è segreto professionale che tenga: anche l'avvocato, seppur solo indagato, sarà tenuto a consegnare tutti gli atti necessari all'inchiesta, compresa la corrispondenza con i propri clienti. Il segreto professionale viene meno, anche qualora l'avvocato agisca per conto del proprio cliente come intermediario finanziario. Egli è allora obbligato a notificare alle Autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro ogni sospetto di attività illecita. Anche contro il proprio cliente. Non ci si stancherà mai di sottolineare come le raccomandazioni del GAFI recepite recentemente dal Parlamento ed entrate in vigore, l'una, il 1.7.2015, l'altra, il 1.1.2016, abbiano introdotto nuove fattispecie assai delicate per tutti i consulenti e per gli avvocati attivi anche in ambito fiduciario / fiscale. Oramai, anche la frode fiscale ai sensi della Legge sull'imposta federale diretta così come della Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre CHF 300mila per periodo fiscale, è considerata un delitto fiscale qualificato, parificata a un crimine. Ogni atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca dei valori risultanti da questi reati, è considerato riciclaggio di denaro. Non solo l'avvocato non può invocare il segreto professionale per distogliere

documenti da un eventuale sequestro deciso dalla Magistratura o per non rispondere alle domande che gli fossero poste, ma addirittura, se agisce come intermediario finanziario, deve provvedere lui stesso, di propria iniziativa, a notificare la fattispecie alle Autorità, bloccando i beni economici che gli fossero stati affidati dal cliente. Le conseguenze per i rapporti fra cliente e avvocato, ad esempio nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria, di amministratore di una società a titolo fiduciario, ma anche solo nella funzione di esecutore testamentario o di notaio responsabile di procedere ad una divisione fra eredi, è palese. È andata un po' meglio con le Autorità fiscali americane. Nelle scorse settimane è stato sottoscritto fra la Svizzera e gli Stati Uniti un accordo, complementare alla famosa FATCA, che istituisce una regolamentazione straordinaria per l'obbligo di informazione degli avvocati e dei notai sui conti dei clienti a loro intestati. Quindi sui conti utilizzati dai professionisti per depositarvi temporaneamente denaro dei mandanti. Grazie a questa eccezione rivendicata e ottenuta dalla Federazione Svizzera degli avvocati, gli avvocati stessi e i notai non dovranno comunicare alle Autorità americane il nome dei loro clienti titolari di depositi, sempre che gli stessi siano strettamente legati all'attività professionale. Gli avvocati dovranno quindi, sostanzialmente come finora, soltanto attestare all'Istituto di credito svizzero presso il quale detengono il loro conto che le somme ivi depositate sono legate all'attività professionale svolta per i loro mandanti. Senza rivelare il loro nome e senza fornire alcun dato alle Autorità.